COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG

Congedi:

PRESIDENTE 1223

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 1223

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

GOTELLI ANGELA ed altri Norme per il riordinamento dei patronati scolastici (2826);

LOZZA e MARCHESI: Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947 n. 457 per il riordinamento dei Patronati scolastici. (69) 1223

PRESIDENTE . 1223. 1224, 1225, 1226, 1227 1228, 1229, 1230

LOZZA . 1223, 1224. 1226, 1227, 1228, 1229

PITZALIS 1224, 1226, 1227

ERMINI 1224

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 1225

GOTELLI ANGELA, *Relatore* 1225, 1226, 1227 1228, 1229

BADALONI MARIA, *Relatore* 1225, 1226, 1228

BUZZI 1226

DAL CANTON MARIA PIA 1227

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DE FRANCESCO: Interpretazione dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 (2529) 1230

PRESIDENTE . 1230, 1231

ERMINI, *Relatore* 1230

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 1231

DE FRANCESCO 1231

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1231

La seduta comincia alle 10,15.

BUZZI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Ebner.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato De Francesco interviene, senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 2529, oggi all'ordine del giorno.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gotelli Angela ed altri: Norme per il riordinamento dei patronati scolastici. (2826); dei deputati Lozza e Marchesi: Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, per il riordinamento dei Patronati scolastici. (69).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa della onorevole Gotelli Angela ed altri: « Norme per il riordinamento dei patronati scolastici » e di iniziativa degli onorevoli Lozza e Marchesi: « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, per il riordinamento dei patronati scolastici ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, i relatori hanno ultimato nella seduta del 2 ottobre 1957 le loro relazioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esaminando la proposta di legge numero 2826 abbiamo constatato che la propo-

sta, organica ed ordinata, ha dei punti, secondo noi, meno chiari e meno avanzati democraticamente del testo del decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 gennaio 1947, n. 457.

Nell'altra proposta, dal nostro canto, abbiamo studiato alcune modifiche, cui oggi potremmo anche rinunciare, ad eccezione della richiesta fondamentale di un contributo al Patronato di 100 lire annue per abitante a carico del Ministero della pubblica istruzione, e di un contributo a favore del Patronato di lire 50 annue per abitante a carico del bilancio comunale.

La onorevole Gotelli, oltre al contributo di lire 50 per persona a carico del bilancio comunale, chiede anche un contributo di lire 10 per abitante a carico dell'amministrazione provinciale.

Concordiamo con questa seconda richiesta della onorevole Gotelli, ma manteniamo ferma la richiesta del contributo di lire 100 per abitante da parte del Ministero della pubblica istruzione. Quest'anno il Ministero, facendo un lodevole sforzo nell'ambito delle ristrettezze, cui è costretto da tutta una politica governativa o – come dite voi – dal Tesoro, è riuscito ad erogare un miliardo. Ma gli abitanti in Italia sono ormai 50 milioni per cui il contributo dovrebbe raggiungere i cinque miliardi, che aggiunti ai due miliardi e mezzo di contributi da parte dei comuni e al mezzo miliardo da parte delle amministrazioni provinciali costituirebbero un fondo globale tale da consentire l'assistenza di tutti i ragazzi bisognosi, dai 6 ai 14 anni, e forse di estendere tale assistenza anche a parte dei ragazzi che frequentano i giardini d'infanzia. Perché noi sul concetto della estensione, dell'approfondimento dell'assistenza e della sua riorganizzazione, in modo che non siano soltanto gli indigenti ad essere aiutati, siamo completamente d'accordo, come siamo d'accordo anche che si dia con larghezza in modo che, in ossequio alla Costituzione, si possa aprire davvero a tutti la strada della scuola e del sapere.

Su questi punti siamo – come ho detto – completamente d'accordo con la onorevole Gotelli. Ma vi sono degli articoli della proposta Gotelli che, secondo noi, risultano meno avanzati dal punto di vista democratico, del decreto 24 gennaio 1947, n. 457. Noi non siamo d'accordo per esempio con quanto si vorrebbe stabilire all'ultimo capoverso dell'articolo 2, che cioè, ove siano in atto nel comune iniziative pubbliche locali rispondenti alle finalità del Patronato, spetti al Patronato stesso il necessario coordinamento di tali attività ed iniziative nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento D'accordo che il Patronato svolga la sua attività tanto meritevole quanto importante, utilizzando i fondi che la legge mette a sua disposizione, d'accordo anche che gli sforzi fatti da varie parti per l'assistenza debbano essere coordinati, ma dobbiamo tutelare anche quanto i singoli comuni hanno realizzato spontaneamente e liberamente in questi anni di carenza, e non mi sento di approvare una norma in forza della quale il patronato vada ad interferire in merito a quanto hanno fatto, con organizzazioni proprie, città come Venezia, Milano, Bologna, Alessandria ed altre. Ritengo che le organizzazioni periferiche, le quali si sono fatte onore nel campo dell'assistenza e sono aderenti alle condizioni di vita degli abitanti delle singole località, debbano essere rispettate e salvaguardate. Vi sono comuni medi come Valenza e Novi che sono riusciti, col sacrificio degli abitanti, ad avere proprie colonie marine e montane basate su una sana organizzazione. Su queste il Patronato scolastico non deve interferire con la sua attività di coordinamento.

Anche l'articolo 3, che parla in senso generico del consiglio di amministrazione, lascia delle perplessità se confrontato col corrispondente articolo del decreto 24 gennaio 1947, in quanto la sua formulazione generica può determinare equivoci.

A noi pare pertanto che, all'infuori delle tre modifiche di carattere finanziario e qualche altra che estende i compiti del Patronato, il testo del decreto 24 gennaio 1947, n. 457 potrebbe essere utilmente sostitutito come base di discussione, alla proposta di legge della onorevole Gotelli ed in questo senso faccio formale proposta.

PRESIDENTE. All'ordine del giorno sono le due proposte Gotelli e Lozza-Marchesi e su di esse si deve svolgere la discussione. Non è quindi possibile scegliere a base di essa il citato decreto n. 457, dal quale, invece, potranno essere tratti eventuali emendamenti per le proposte in discussione. Inoltre questo decreto non ci risulta neppure che sia stato ratificato.

PITZALIS. Allora è scaduto.

ERMINI. Non è scaduto, ma sarebbe veramente tempo di fissare i termini per la ratifica.

LOZZA. Il decreto costituisce la serie dei miei emendamenti. L'unica modificazione sensibile è costituita dal contributo di 100 lire a persona a carico del Ministero, che darebbe la possibilità al Patronato – avendo a disposizione la cifra cui ho prima accennato – di svol-

gere opera veramente efficace a favore degli assistiti.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'opportunità di porre a base della discussione la proposta di legge Gotelli, dipende dal fatto che su di essa, anche se meno soddisfacente dal punto di vista degli impegni che si riesce a ottenere, si sono avuti quei consensi che non ha avuto la proposta Lozza-Marchesi, la quale per questo non ha potuto essere portata in discussione prima della proposta Gotelli.

Io penso che, come si è sempre fatto in casi di questo genere, la procedura da seguire sia quella di procedere all'esame della proposta Gotelli come base di discussione, tenendo presente quegli emendamenti che di volta in volta verranno proposti.

PRESIDENTE. Rilevo che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1947 già prevedeva un contributo da parte dello Stato di 100 lire per ogni abitante e che per tale onere finanziario c'è il problema della copertura.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Appunto per questo quel decreto legislativo non è stato ratificato, e se ora insistessimo sulle cento lire, la legge finirebbe per essere insabbiata.

GOTELLI ANGELA, *Relatore.* Ci è sembrato opportuno con la proposta n. 2826 segnare una linea entro la quale si possa svolgere l'attività dell'amministrazione nel campo dell'assistenza scolastica, senza precostituire alcun limite. Se avessimo fissato una cifra a carico del Ministero della pubblica istruzione – che già in pochi anni è arrivato a dare un miliardo – avremmo forse posto un freno, anziché uno stimolo.

Faccio notare che la IV Commissione ha dato il suo parere favorevole e, col consenso del Ministero del tesoro e di quello del bilancio, abbiamo già raggiunto un buon traguardo, ma con qualche difficoltà. Ora, se modificassimo i termini che lasciano al Ministero dell'interno e al Ministero della pubblica istruzione elasticità di contributi, dovremmo tornare alla IV Commissione e riprendere col Tesoro una trattativa che avrebbe difficile esito.

Quanto all'assistenza, se questa con l'articolo 2 venisse monopolizzata in favore del Patronato scolastico, l'onorevole Lozza potrebbe avere ragione. Qui invece si vuole soltanto coordinare questa assistenza, nel senso che il Patronato sia a conoscenza delle varie iniziative, onde evitare che in alcuni casi ci siano sovrapposizioni ed in altri deficienze. Affidare al Patronato questa azione di coordinamento, far sì che tutti coloro che si occupano di assistenza abbiano un centro di collegamento, mi pare che rappresenti un'utile regolamentazione non solo dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista morale; poiché quando si attinge alle casse dello Stato o a quelle di enti pubblici per svolgere l'assistenza, il coordinamento e la disciplina di essa da parte di un organo statale sono una conseguenza morale.

Questo concetto di coordinamento in materia di assistenza ha ispirato l'articolo 3, pensando che in un piccolo comune c'è il medico condotto, il quale, per suo compito, conosce anche i bisogni economici della parte più povera della popolazione e può dare quindi utili indicazioni, lo stesso dicasi per il parroco, che è sempre al centro delle opere di assistenza. Perciò, l'incontro di tutti coloro che si occupano dell'assistenza, permetterà un'azione più coordinata e più armonica.

Inoltre non risponderebbe alle esigenze pratiche uno schema di patronato per una città di un milione di abitanti che fosse uguale a quello di un comunello di cinquecento abitanti. Quindi in un altro articolo viene dato mandato al Ministero di creare diversi tipi di statuto, che tengano conto delle diverse situazioni locali.

In conclusione, il nostro concetto è quello di raggiungere una sufficiente sistematicità, perché, se l'assistenza viene spezzettata in tanti rivoli, uno indipendente dall'altro, non si servono gli interessi delle popolazioni povere.

BADALONI MARIA, *Relatore.* Io concordo con quanto ha detto l'onorevole Gotelli per quanto riguarda lo stanziamento. Se dovessimo tornare alla IV Commissione per chiedere il parere su uno stanziamento da parte dello Stato di 100 lire per abitante, la legge subirebbe un arresto, mentre è urgente potenziare questo settore.

Per quanto riguarda il « necessario coordinamento in relazione alla vita scolastica », vorrei aggiungere che è molto felice questa dizione contenuta nell'articolo 2 della proposta di legge, perché è giusto che si faccia un coordinamento da parte degli organi vicini alla scuola e che sono espressione della scuola medesima, piuttosto che da parte di organi estranei alla scuola.

D'altra parte non si vogliono interrompere le opere di assistenza fatte da altri: solo che queste opere debbono essere coordinate per quanto riguarda la vita scolastica.

Circa il numero dei rappresentanti di un settore o di un altro, questo punto sarà materia di regolamento, poiché non si può stabilirlo in una legge generale. Vi provvederanno gli organi ministeriali, come già è stato fatto nel passato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e, in relazione agli interventi, propongo che la proposta n. 2826 sia scelta come testo base per la discussione degli articoli.

Pongo in votazione tale mia proposta.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Per provvedere all'assistenza degli alunni bisognosi frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico è istituito, in ogni comune, il Patronato scolastico.

L'assistenza può essere estesa alle scuole materne ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*)

Passiamo all'articolo 2

« Il Patronato ha personalità giuridica di diritto pubblico e, al fine di superare le condizioni di natura economico-sociale che rendono difficile l'adempimento dell'obbligo e che anche possono gravemente compromettere il rendimento scolastico, fornisce gratuitamente agli alunni bisognosi libri, cancelleria, indumenti, medicinali, organizza la integrazione alimentare anche sotto forma di refezione scolastica a favore degli alunni sopradetti, istituisce e gestisce dopo-scuola, inter-scuola, ricreatori, colonie, favorisce l'assistenza igienico-sanitaria scolastica e cura ogni altra iniziativa che integri l'azione educatrice della scuola.

Ove siano in atto nel comune iniziative pubbliche locali rispondenti alle finalità del Patronato, spetta al Patronato stesso il necessario coordinamento in relazione alla vita scolastica, nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento ».

LOZZA. Io propongo la soppressione dell'ultimo comma.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Togliendo questo comma, si colpisce una delle ragioni sostanziali della proposta di legge, quella cioè del coordinamento delle attività assistenziali. Ci siamo riferiti alle iniziative pubbliche « locali » proprio per limitare all'ambito locale la funzione di coordinamento. Quello che si fa localmente in ordine alla vita scolastica deve essere conosciuto dal patronato, perché esso potrà assicurare la perequazione degli interventi.

BADALONI MARIA, *Relatore*. A me pare che quest'ultimo comma dell'articolo 2 sia molto importante proprio per ovviare a quegli inconvenienti che molto spesso sono stati denunciati anche dalla parte dell'onorevole Lozza. Si è lamentato che l'assistenza è frammentaria, è pertanto opportuno, per quanto riguarda la vita scolastica, coordinarla in un organismo di diritto pubblico, in cui tutti abbiano la rappresentanza, dagli enti locali agli insegnanti.

LOZZA. Debbo confessare che questa proposta di legge ci induce in molti sospetti. O manteniamo sospeso questo comma, oppure debbo chiedere lo scrutinio segreto sulla mia richiesta di soppressione

PITZALIS. Noi vorremmo sapere il vero motivo della richiesta di soppressione.

LOZZA. Io vedo in questo comma la possibilità di interferenze e di intromissioni nelle opere create da alcuni comuni per sopperire alla carenza dei patronati scolastici. Mi riferisco ai comuni di Bologna, di Milano, di Alessandria, di Genova, di Novi Ligure, di Valenza ed a tanti altri. Questi comuni, che già hanno utilmente operato nel campo della assistenza, debbono poter proseguire liberamente la loro attività. Essi, del resto, sono sottoposti a numerosi controlli, compreso quello del Ministero dell'interno; i loro bilanci sono stati approvati ed essi hanno avuto modo di svolgere il loro compito. Non vorrei che venissero create ad essi delle difficoltà.

Aggiungo che vi sono dei comuni nei quali gli abitanti danno volentieri il loro contributo per l'assistenza locale. Se il campo si estende, questo contributo verrà certamente a mancare.

BUZZI. Io ritengo invece che l'ultimo comma dell'articolo 2 sia tale da tranquillizzare le preoccupazioni dell'onorevole Lozza. Cito l'esempio del comune di Parma, il quale da una parte ha il patronato scolastico e dall'altra le attività assistenziali. È evidente che il coordinamento si rende necessario, poiché non è possibile che i due enti procedano sovrapponendosi o addirittura divergendo nella loro azione. La parola « coordinamento » non significa soppressione o sostituzione di iniziative già in atto. D'altra parte, trattandosi di un coordinamento in relazione alla vita

scolastica, esso non può essere fatto che dal patronato scolastico, il quale è un ente che nasce soprattutto nella scuola e che vive sotto l'egida della scuola.

DAL CANTON MARIA PIA. Mi pare che considerando le cose sotto questo punto di vista dovrebbe essere proprio la nostra parte a preoccuparsi per questo coordinamento date le numerose attività svolte da varie organizzazioni di ispirazione cattolica nel campo dell'assistenza scolastica La prova della nostra buona fede sta appunto nel fatto che, anche recentemente in sede di bilancio, proprio noi abbiamo lamentato questa disorganizzazione nel campo dell'assistenza, nonché le sperequazioni esistenti tra località e località e nella stessa località, invocando un opportuno coordinamento.

PITZALIS. Due sono i rilievi sostanziali fatti dall'onorevole Lozza. il primo si riferisce al ritardo con cui si procede nell'organizzazione dei Patronati. Durante questo lasso di tempo i comuni hanno provveduto per proprio conto, creando organizzazioni particolari che si vorrebbero ora mantenere. Il secondo è dettato dalla preoccupazione di salvaguardare queste posizioni già conquistate dai comuni.

Mentre è facile confutare il primo punto, rilevando che non è ammesso di regolamentare per proprio conto una situazione che deve ancora essere decisa in campo nazionale, il secondo – cioè la preoccupazione dell'onorevole Lozza di salvaguardare le « posizioni » conquistate – ci mette in una netta situazione di diffidenza, perché significa che nel campo dell'assistenza scolastica si sono venute cristallizzando delle situazioni, che non riguardano la scuola stessa.

Per parte nostra insistiamo invece nel chiedere che venga creato un organismo scolastico specificatamente attrezzato per l'assistenza e che siano fatte rientrare sotto la competenza di questa organizzazione scolastica tutte le possibili forme di assistenza create anche dai comuni, i quali, in tal caso, hanno fatto semplicemente il loro dovere. senza che ciò possa creare a loro favore un diritto precostituito rispetto alla nuova regolamentazione di un Patronato scolastico destinato ad assolvere unitariamente – questo è il concetto sostanziale – le esigenze di assistenza degli alunni delle scuole.

GOTELLI ANGELA. Anch'io mi meraviglio per questa diffidenza espressa dall'onorevole Lozza per questo organismo che è un po' una sua creatura. Quanto alla possibilità di atti di liberalità alle organizzazioni assistenziali vorrei osservare che è molto più facile che essi vadano al Patronato scolastico che non al comune direttamente, sia pure per fini assistenziali.

LOZZA. Una legge è composta da una serie di articoli e non è detto che i primi siano i fondamentali.

Per questo chiedo che la discussione del secondo comma dell'articolo 2 venga sospesa e si proceda all'esame degli articoli successivi. Alcuni di essi sono determinanti rispetto all'attività futura del Patronato, come quelli che fissano la parte finanziaria, e ritengo che dalla loro approvazione o meno dipenda la possibilità del Patronato di assolvere i compiti che gli sono affidati, passando in seconda linea quelli che riguardano il coordinamento delle varie attività assistenziali.

Per questo chiedo la sospensione – se necessario previa votazione a scrutinio segreto – della discussione del secondo comma, nell'attesa di vedere, attraverso la discussione degli articoli successivi, quale sarà la configurazione generale della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Lozza ha chiesto la sospensione della discussione dell'ultimo comma dell'articolo 2. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Frattanto metto in votazione il primo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3.

« Il Patronato è retto da un Consiglio di amministrazione nel quale, ai termini dello statuto tipo di cui all'articolo 6, sono rappresentati l'Amministrazione comunale, l'autorità scolastica, l'autorità ecclesiastica, l'autorità sanitaria, la classe magistrale, le famiglie, i soci.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e la Giunta esecutiva.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico dura in carica un triennio. La direzione tecnica e amministrativa del Patronato – ai termini dello statuto tipo – affidata ad una persona, particolarmente qualificata nel campo dell'assistenza scolastica, di regola un insegnante, con la funzione di segretario-direttore, nominato dal Provveditorato agli studi, su proposta del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico.

Il segretario-direttore fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione ed, essendo insegnante, avrà, per questo servizio, particolare valutazione nel rapporto informativo annuale ».

LOZZA. Propongo che a questo articolo sia sostituito l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 gennaio 1947, n. 457.

PRESIDENTE. L'articolo 5 del decreto legislativo citato suona in questi termini.

« Il Consiglio di amministrazione del Patronato è composto come segue.

a) un rappresentante dell'Amministrazione comunale;

b) un ispettore scolastico o un direttore didattico del luogo, nei comuni sede di ispettorato o di direzione didattica, scelto dal Provveditore agli studi o, qualora i funzionari predetti siano in numero superiore a 5, designato dai colleghi;

c) un delegato del Provveditore agli studi nei comuni in cui si verifichi la seconda ipotesi di cui alla lettera precedente *b*);

d) uno o più rappresentanti degli insegnanti elementari o di scuola materna, designati dai colleghi;

e) un medico scolastico o, in mancanza, un medico condotto che abbia residenza nel comune da designarsi dall'Amministrazione comunale,

f) due o più rappresentanti dei padri e delle madri degli alunni, da designarsi nei modi che saranno determinati dalle norme di attuazione del presente decreto,

g) uno o più rappresentanti dei soci,

h) un rappresentante di ciascuno degli enti o delle istituzioni che versino un contributo annuo non inferiore al 20° dell'importo totale dei proventi annui del Patronato e in ogni caso per un importo non inferiore a lire 5.000,

i) un rappresentante dell'Ordinario diocesano.

Nei comuni in cui esistono scuole di avviamento professionale fanno parte del Consiglio;

l) un direttore di tale tipo di scuola, scelto dal Provveditore agli studi, o, qualora nel comune abbiano sede più di cinque direttori, designato dai colleghi:

m) uno o più rappresentanti degli insegnanti delle scuole stesse, designato dai colleghi

Fanno parte del Consiglio

n) nei comuni capoluogo di provincia, un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

o) nei comuni con popolazione non inferiore ai 100 mila abitanti, una o più persone particolarmente esperte dei problemi dell'assistenza con speciale riguardo all'infanzia, da nominarsi di concerto col prefetto della provincia.

Il numero dei membri di cui alle lettere *d*), *f*), *m*), *o*) è determinato dallo statuto »

Mi sembra che l'unica differenza sia quella relativa ai comuni in cui esistono scuole secondarie. Ma scuole secondarie sono anche i licei, quindi usciamo dai limiti dei 14 anni di età.

LOZZA. Possiamo dire. « scuole secondarie di primo grado ».

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Noi restiamo fermi all'articolo 3 della proposta di legge, tanto più che l'articolo 5 del decreto legislativo citato contiene delle cose che sono inaccettabili. Per esempio. perché il rappresentante dell'amministrazione provinciale deve far parte del consiglio di amministrazione del Patronato del comune capoluogo? Il rappresentante della provincia è più legato agli interessi della periferia che non del capoluogo!

Ma la ragione principale per cui noi insistiamo nel nostro articolo 3, è questa. che noi, anziché fare una legge che entri nei minuti particolari, ne abbiamo voluto fare una che, pur restando nelle stesse linee, si rimetta ai successivi statuti. La lettera *b*) del suddetto articolo 5 parla dell'ispettore scolastico e del direttore didattico. Ma i quattro quinti dei comuni d'Italia non hanno né ispettore scolastico né direttore didattico. Ecco quindi che bisognerebbe fare una casistica precisa, che non risponde allo spirito della legge.

L'unica novità contenuta nella proposta di legge in esame è quella del segretario-direttore, che nella sua continuità assicura un maggiore impegno nella persona che assume questa funzione. Se poi consideriamo che particolari punteggi vengono dati per varie attività svolte nel campo scolastico, ci sembra giusto riconoscere che anche il servizio di questo insegnante, che è gratuito e che richiede tanta abnegazione, abbia una valutazione, nella misura che sarà stabilita dal Ministero, nel rapporto informativo annuale.

BADALONI MARIA. Anche io sono del parere dell'onorevole Gotelli, proponendo però un piccolo emendamento al primo comma. Invece di dire « la classe magistrale » bisogna dire « il personale insegnante ».

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Sono d'accordo.

LOZZA. Secondo noi l'articolo 5 del decreto presidenziale ci da maggiore garanzia del primo e del secondo comma dell'articolo 3 della proposta di legge. Quindi la mia

proposta di sostituzione si riferisce soltanto a questi due commi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Lozza inteso a sostituire il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 con il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 fino alle parole « l'autorità sanitaria ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Badaloni Maria, inteso a sostituire alle parole « ... la classe magistrale... » l'espressione « ... il personale insegnante... ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la residua parte del primo comma, nonché il secondo comma dell'articolo 3.

(*Sono approvati*).

Passiamo al terzo comma.

LOZZA. Ritengo opportuno che sia rafforzato il principio, secondo cui la funzione di segretario-direttore va affidata ad insegnanti, e in tal senso presento un emendamento.

GOTELLI ANGELA. Non mi sembra che si possa andare, nella legge, oltre un suggerimento, dato che potrebbe non esservi la disponibilità di un insegnante, mentre potrebbe essere utilizzabile altro elemento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 3 fino alle parole « è affidata ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Lozza, inteso a sostituire le parole « ad una persona particolarmente qualificata nel campo dell'assistenza scolastica, di regola un insegnante », con le parole « è affidata di regola ad un insegnante, particolarmente qualificato nel campo dell'assistenza scolastica, con la funzione di segretario-direttore ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

Do lettura dell'articolo 3, quale risulta a seguito degli emendamenti approvati e lo pongo in votazione nel suo complesso:

« Il Patronato è retto da un Consiglio di amministrazione nel quale, ai termini dello statuto tipo di cui all'articolo 6, sono rappresentati l'Amministrazione comunale, l'autorità scolastica, l'autorità ecclesiastica, l'autorità sanitaria, il personale insegnante, le famiglie, i soci.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e la Giunta esecutiva.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico dura in carica un triennio La direzione tecnica e amministrativa del Patronato – ai termini dello statuto tipo è affidata, di regola, ad un insegnante particolarmente qualificato nel campo dell'assistenza scolastica con la funzione di segretario-direttore, nominato dal Provveditorato agli studi, su proposta del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico.

Il segretario-direttore fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione, essendo insegnante, avrà, per questo servizio, particolare valutazione nel rapporto informativo annuale ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4

« Il patronato è sottoposto alla vigilanza del Provveditore agli studi, il quale promuove gli atti per la designazione dei consiglieri, nomina il Consiglio di amministrazione e, ove vi siano gravi motivi, su conforme parere del Consiglio scolastico provinciale provvede con propria determinazione, da notificarsi al Ministero della pubblica istruzione, alla nomina di un commissario straordinario, per un periodo non superiore ai sei mesi ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5

« È costituito presso i Provveditorati agli studi una Commissione, di cui fanno parte un rappresentante della Prefettura, un rappresentante del Provveditorato e uno della Direzione provinciale del Tesoro per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del conto consuntivo e di tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione che implichino variazioni patrimoniali ».

GOTELLI ANGELA. Da una accurata indagine da me effettuata è risultato che pra-

ticamente il patronato scolastico nei piccoli centri non ha nessun controllo di bilancio, perché il consiglio scolastico provinciale non ha il tempo di occuparsene. È apparsa quindi opportuna la costituzione di una piccola commissione composta dai rappresentanti dei ministeri interessati Interno (prefettura), Pubblica istruzione (provveditorato) e Tesoro, per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e di tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione che implichino variazioni patrimoniali.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6

« L'attività del Patronato e la sua composizione sono regolati da uno statuto che deve essere compilato in base agli statuti tipo *A* e *B*, secondo che trattasi rispettivamente di comuni con più o meno di 10.000 abitanti.

Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla preparazione ed all'approvazione di detti statuti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*)

Dato che l'esame degli articoli non potrebbe certamente essere ultimato nel corso della presente seduta, e dovendo procedere all'esame con urgenza di un'altra proposta di legge, propongo di sospendere a questo punto l'esame degli articoli della proposta di legge numero 2826, per continuarlo in una prossima seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimaner stabilito.

(*Così rimane stabilito*)

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Francesco: Interpretazione dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. (2529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Francesco « Interpretazione dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Il relatore onorevole Ermini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ERMINI, *Relatore*. Questa proposta di legge, che consta di un solo articolo, ha una notevolissima importanza per la vita universitaria. Essa mira a dare una esatta interpretazione dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che stabilisce « Ad ogni università o istituto superiore è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'università o istituto medesimo, e passa in loro proprietà tutto il relativo materiale mobile di qualsiasi natura ».

Secondo l'interpretazione data fino a poco tempo fa a questa norma, il Demanio era autorizzato a porre a disposizione delle università immobili di sua proprietà, perché le università stesse se ne servissero a fini di cultura, e ciò anche nel tempo successivo all'emanazione del decreto suddetto.

Senonché due o tre anni fa l'interpretazione che ho riferito è stata mutata da parte degli uffici ministeriali, e non è stato possibile al Ministero della pubblica istruzione convincere gli uffici del Tesoro e del Demanio a tornare alla precedente interpretazione. Affermano quegli uffici che con la dizione « degli immobili dello Stato posti a servizio delle università », il testo unico intende riferirsi a quegli immobili che nel 1923 erano a servizio delle università, non a quelli che vi siano passati o vi passino successivamente.

Si dovrebbe quindi presumere che fino al 1923 lo Stato era favorevole all'insegnamento universitario; che dal 1923 in poi esso abbia assunto atteggiamento ad esso contrario, facendosi pagare con moneta sonante gli immobili che dà eventualmente in uso alle università.

Fatto sta che, in base alla nuova interpretazione, le intendenze di finanza chiedono alle università molti milioni per pagare gli immobili che hanno in uso, nonché altri milioni per gli arretrati. La situazione è assurda e tale è stata riconosciuta anche dagli stessi uffici della Finanza e del Tesoro, i quali però hanno dichiarato che se la dizione della legge non viene perfezionata – e a questo sono favorevoli – non possono recedere dalla loro interpretazione.

Pertanto la proposta di legge De Francesco dà l'interpretazione autentica dell'articolo 46, apportandovi il perfezionamento invocato, chiarendo che l'assegnazione degli immobili alle università vale in qualunque epoca essa è stata o sarà realizzata.

La IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, proponendo un piccolo emendamento, che sostanzialmente è di vantaggio per le stesse università: sostituire alla dizione « s'intende fatta in ogni caso a titolo gratuito... », quest'altra « s'intende fatta in uso e in ogni caso a titolo gratuito... ».

Io, come relatore, invito la commissione ad approvare la proposta, ringraziando il collega De Francesco che ci ha aiutato a salvare le università da un così grave frangente

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica*. Sono favorevole all'emendamento, ma chiedo che venga soppressa la parola « perpetuo », perché, se cambia la destinazione dell'immobile, deve cessare l'assegnazione.

ERMINI, *Relatore*. L'aggettivo « perpetuo » deve restare, altrimenti potrebbe intendersi che si tratti di temporaneo revocabile. Del resto, l'unica obiezione che il Ministero delle finanze aveva fatto era quella relativa alla data in cui gli immobili erano stati posti a servizio delle università.

DE FRANCESCO. È evidente che, se cambia la destinazione, non può rimanere l'uso dell'immobile a favore della università.

PRESIDENTE. Non chiedendo altri di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e do lettura dell'articolo unico·

« L'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle Università e degli Istituti superiori universitari s'intende fatta in ogni caso a titolo gratuito e perpetuo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata o sarà realizzata, e passa in loro proprietà il materiale mobile di qualsiasi natura che lo Stato pone a disposizione ».

Pongo in votazione l'articolo fino alle parole « ... s'intende fatta... ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione finanze e tesoro « in uso ed... ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo unico.

(*È approvata*).

La proposta di legge verrà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge n. 2529.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

DE FRANCESCO « Interpretazione dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (2529).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Badaloni Maria, Buzzi, Capponi Bentivegna Carla, Caronia, Cavaliere Alberto, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Della Seta, Diecidue, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Galati, Gaudioso, Gotelli Angela, Lozza, Marangone Vittorio, Malagugini, Marchionni Zanchi Renata, Perdonà, Pino, Pitzalis, Ravera Camilla, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI